

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° SBIO/ (pratica VDS048_19)

Servizio biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Intervento: verifica di significatività dell'intervento di reimpianto pioppeto sui mappali 27,29, e 217 (a confine con la ZSC IT3320027 Palude Moretto), Fg 26 in Comune di Castions di Strada (UD). Proponente: Natale Plozzer

Comune: Castions di Strada.

Il Direttore del Servizio biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, di approvazione dell'articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1568 del 24 agosto 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1575 del 24 agosto 2018 che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. for. Luciano Sulli;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza, presentata da Plozzer Natale con nota protocollata con il numero 41349 dd. 12/06/2019, unitamente ad un progetto tecnico firmato dal sig. Plozzer Natale e ad una marca da bollo da 16,00 euro per il presente Decreto che verrà detenuta in originale, debitamente annullata, presso lo scrivente Servizio;

Constatato che l'area interessata dall'impianto arboreo specializzato in oggetto risulta esterno alla ZSC IT3320027 Palude Moretto e collocato ad una distanza da 30 a 50 mt dagli habitat tutelati;

Considerato che gli habitat tutelati saranno influenzati in minor misura dalle attività colturali in quanto potranno essere schermati, dalle sostanze chimiche utilizzate in pioppicoltura (pesticidi, anticrittogamici, erbicidi, fertilizzanti) dall'argine di contenimento del bacino di espansione del fiume Cormor;

Atteso che l'esistenza delle due condizioni sopra accennate (distanza dagli habitat e presenza dell'argine) possa contribuire a ridurre l'influenza dell'attività di pioppicoltura in oggetto sul sito Natura 2.000;

Vista relazione istruttoria del funzionario tecnico Lucio Taverna, con la quale si determina in maniera oggettiva che è improbabile si producano effetti significativi sul sito Natura 2000, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone sul mappale n.217 della larghezza minima di 5 m dal ciglio del fosso di scolo, lato ZSC "Palude Moretto";
2. la fascia tampone può essere costituita da siepi arboreo arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (salice/viburno) o da fascia inerbita. Il mantenimento della fascia inerbita può essere fatto solo attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura. Nella fascia è fatto divieto dell'uso di diserbanti e disseccanti salvo diversa indicazione del Soggetto Gestore.
3. La gestione del pioppeto (mappale 217), come accennato dal Proponente, dovrà essere certificata PEFC oppure FSC;
4. I cloni utilizzati per l'impianto (mappale 217) dovranno essere caratterizzati da una resistenza alle fitopatologie e da una Maggiore Sostenibilità Ambientale (cloni MSA). Il clone "Tucano" (oppure cloni MSA equivalenti) sarà utilizzato in percentuale pari ad almeno il 10% del totale e dovrà essere messo a dimora a lato della ZSC, sul mappale 217;

Ritenuto pertanto che non sia necessario attivare la valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, si possa procedere con la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

L'intervento: "Reimpianto di pioppeto sui mappali 27, 29 e 217 (a confine con la ZSC IT3320027 Palude Moretto), Fg 26 in Comune di Castions di Strada (UD), non determina un'incidenza significativa sul sito Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, se vengono rispettate le indicazioni contenute nel progetto allegato all'istanza presentata da Natale Plozzer, pervenuta con nota Prot. n. 41349 dd. 12/06/2019, nel rispetto delle ulteriori seguenti condizioni:

- 1 obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone sul mappale n.217 della larghezza minima di 5 m dal ciglio del fosso di scolo, lato ZSC "Palude Moretto";
2. la fascia tampone può essere costituita da siepi arboreo arbustive utilizzando essenze autoctone mesoigrofile (salice/viburno) o da fascia inerbita. Il mantenimento della fascia inerbita può essere fatto solo attraverso operazioni di sfalcio o sfibratura. Nella fascia è

fatto divieto dell'uso di diserbanti e disseccanti salvo diversa indicazione del Soggetto Gestore;

3. La gestione del pioppeto (mappale 217), come accennato dal Proponente, dovrà essere certificata PEFC oppure FSC;
4. I cloni utilizzati per l'impianto (mappale 217) dovranno essere caratterizzati da una resistenza alle fitopatologie e da una Maggiore Sostenibilità Ambientale (cloni MSA). Il clone "Tucano" (oppure cloni MSA equivalenti) dovrà essere utilizzato in percentuale pari ad almeno il 10% del totale e dovrà essere messo a dimora a lato della ZSC, sul mappale 217;

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

- Dott. For. Luciano Sulli -

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

LuTa